

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

130° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 12 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	8
7 ^a - Istruzione	»	18
12 ^a - Igiene e sanità	»	22

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 12 MARZO 1993

51^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)

(Parere alla 6^a Commissione permanente: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore VENTURI sul provvedimento in titolo, rimesso dalla Sottocommissione pareri all'esame della Commissione plenaria in data 10 febbraio.

Nel frattempo il disegno di legge è stato trasferito presso la Commissione di merito, Finanze e Tesoro, in sede deliberante, dopo che la medesima Commissione, in sede di Comitato ristretto, aveva varato un testo integralmente sostitutivo di quello originariamente presentato dal Governo.

Dopo aver illustrato i singoli articoli - l'1 (Assemblea degli enti conferenti), il 2 (Consiglio di amministrazione e organo di controllo), il 3 (Presidenti e vice presidenti), il 4 (Modifiche statutarie), il 5 (Norme transitorie per gli enti conferenti dotati di assemblea), il 6 (Norme transitorie per gli enti conferenti privi di assemblea) e il 7 (Abrogazioni) - ed averne apprezzata la formulazione, il relatore suggerisce l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore COVI si esprime in senso favorevole alla proposta del relatore, anche se all'articolo 2, comma 2, ravvisa la eccessiva genericità della dizione «requisiti di onorabilità», che appare non concretamente definibile.

In senso adesivo, sia all'osservazione del senatore Covi che all'emissione di un parere favorevole, si esprime la senatrice FABJ RAMOUS.

Il senatore FILETTI è favorevole in particolare alla specificazione del requisito di esperienza come presupposto per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, giacchè è cosa giusta e meritoria privilegiare il merito.

Il senatore PINTO, perplesso anch'egli sulla eccessiva genericità della nozione di onorabilità, aderisce comunque alla proposta del relatore, augurandosi che la nuova normativa non intacchi le pur necessarie forme di controllo e di vigilanza sugli enti creditizi in parola.

La Commissione conferisce infine al relatore mandato di stendere un parere favorevole con l'osservazione di cui sopra.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 12 MARZO 1993

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040)**

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e di nulla osta sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riferisce il senatore CARPENEDO osservando in primo luogo come la questione dell'entità del disavanzo delle unità sanitarie locali non attenga profili di copertura, perchè con il provvedimento si mira semplicemente ad erogare mutui per somme determinate. Tuttavia, risulta che la legislazione vigente prevede una spesa a regime per ammortamento mutui del valore di 8.533 miliardi nell'anno 1995. Le osservazioni del Tesoro in merito alle ulteriori esigenze finanziarie del 1992 fanno insorgere dubbi sulle modalità di costruzione anche del Fondo sanitario nazionale del 1993, e dunque del saldo netto.

Ciò posto, in base alle assicurazioni del Tesoro, secondo le quali la differenza è di 2.200 miliardi tra il 1994 e il 1995 nella quota del Fondo sanitario nazionale riservata all'ammortamento mutui concerne gli interessi di preammortamento gravanti sul 1994 relativi alla legislazione anteriore, sui quali, in mancanza dei decreti ministeriali relativi all'assunzione di tali mutui, non ci si può che rimettere ai dati a disposizione, si può consentire con il meccanismo proposto per la

copertura dei disavanzi. Tuttavia resta il fatto che il provvedimento non conserva la logica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 343 del 1992, che voleva una specifica della contabilità di ogni USL per il calcolo del disavanzo complessivo.

Ciò posto si deve notare come l'articolo 3 ad avviso del Tesoro non amplia l'onere tuttavia consente l'accensione di mutui per circa 2.900 miliardi. Si tratta di capire se il relativo onere, stimabile nell'ordine dei 450 miliardi, sia o meno già compreso nella legislazione vigente.

Quanto ad altri singoli punti, resta la questione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), che consente di utilizzare per la copertura della spesa le entrate derivanti dalle tasse regionali, i cui proventi facevano parte dell'equilibrio della manovra di bilancio per il 1993.

Sono stati poi trasmessi dalla Commissione di merito due emendamenti. Quello 1.1 mira a mantenere in vita residui del 1990, dei quali non si conosce l'esistenza.

Il presidente ABIS fa presente che le entrate di cui all'articolo 2, comma 1, riguardano materie trasferite alle Regioni. Pertanto non si dovrebbe porre un problema di copertura. Resta certamente il fatto che sulla materia della spesa sanitaria e della costruzione del Fondo sanitario nazionale sarà opportuno dar corso ad una indagine conoscitiva, se non a una vera e propria inchiesta, stante la continua necessità di ripianare i disavanzi del settore.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che quello della spesa sanitaria è un meccanismo che tende a perpetuare i disavanzi, come dimostra il costante «splafonamento» rispetto alle previsioni, che deriva dalla sostanziale acquiescenza del Governo alla copertura «a piè di lista» delle spese delle USL.

Il relatore CARPENEDO lamenta il fatto che non si disponga ancora dei bilanci definitivi delle Unità sanitarie locali relativi all'anno 1987. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sul testo.

Il presidente ABIS propone di osservare, in merito al provvedimento, che occorre superare la situazione attuale di scarsa certezza dei bilanci in materia sanitaria.

Interviene quindi il senatore SPOSETTI per dare ragione dell'emendamento 1.1, che consente di erogare le necessarie risorse per effettuare i pagamenti relativi al policlinico dell'Università di Siena. Osserva poi, in merito all'articolo 5, che esso provoca nuovi oneri.

Il senatore CREUSO fornisce chiarimenti in merito al citato articolo 5, facendo presente che esso consente di affidare alle province competenze per le quali dispongono già di risorse finanziarie.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo, con le osservazioni proposte dal presidente Abis, e di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Emendamenti al disegno di legge: Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940),
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi)
(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CREUSO che ricorda che sono pervenuti ulteriori emendamenti dall'Assemblea. L'emendamento 30.502 indicizza le indennità per i sindaci, mentre l'emendamento 30.503 porta ad un incremento delle indennità di un moltiplicatore pari a tre. L'emendamento 30.500 rende liberi gli enti locali di determinare le indennità tenendo conto delle disponibilità di bilancio, così come l'emendamento 30.504. L'emendamento 30.501 incrementa il limite dell'indennità per il caso di lavoro non dipendente o per i lavoratori in aspettativa non retribuita. Gli emendamenti 30.1 e 30.3 prevedono rispettivamente gli aumenti dei limiti delle indennità mensili e la soppressione della copertura a carico dei bilanci degli enti locali, disponendo con l'emendamento 30.4 la copertura generica a carico del Ministero del tesoro.

Propone pertanto di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 30.3 e 30.4.

Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 05ª, 0023)

Il presidente ABIS fa presente che, in base alle disposizioni del Presidente del Senato, nella seduta odierna non possono essere affrontati gli altri argomenti dell'ordine del giorno, che non hanno immediata attinenza con i provvedimenti calendarizzati per l'Assemblea.

Ricorda poi che il Ministro del bilancio ha fatto sapere che sono in via di definizione i decreti delegati di attuazione della legge sul Mezzogiorno e che, non appena emanati, verrà a riferire in Commissione sulla materia.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 12 MARZO 1993

61^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FORTE*Interviene il ministro del tesoro Barucci.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Su proposta del presidente FORTE, nell'iniziare la discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, si dà per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 9 e 17 febbraio e del 3 marzo 1993.

Il Presidente propone altresì di prendere come testo base quello predisposto dalla Sottocommissione appositamente costituita, già adottato quale testo base per l'esame in sede referente il 3 marzo scorso.

Conviene la Commissione.

Il Presidente avverte poi che, non esistendo le condizioni previste dal Regolamento, gli emendamenti presentati non verranno inviati per il parere alle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, il senatore RAVASIO illustra l'emendamento 1.1, volto ad inserire tra gli enti designanti di cui alla lettera b) del comma 1, le organizzazioni nazionali di rappresentanza degli enti conferenti.

Il senatore FAVILLA illustra gli emendamenti 1.2, volto a sopprimere il tetto massimo del 50 per cento previsto per l'ipotesi di cooptazione e l'emendamento 1.3, il quale riformula tecnicamente il comma 6.

Il relatore SCHEDEA, espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, si dichiara perplesso anche sull'emendamento 1.2, che sembra andare in senso contrario allo spirito del disegno di legge.

Dopo che anche il ministro BARUCCI si è dichiarato contrario, i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 1.1 e 1.2. L'emendamento 1.3 è invece posto ai voti ed approvato, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 1, nel testo così emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore GAROFALO si dichiara preliminarmente contrario a qualunque emendamento che modifichi sostanzialmente il testo.

Il relatore SCHEDEA illustra gli emendamenti 2.1 (il quale stabilisce che, nel caso in cui gli enti conferenti abbiano optato per l'integrazione del consiglio di amministrazione, i compensi sono determinati dallo stesso consiglio di amministrazione), 2.2 (che recepisce una delle condizioni poste dalla 1^a Commissione), 2.4 (che fissa un termine per la scadenza dalle rispettive cariche dei membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo) e 2.5 (con il quale si precisano le funzioni del rappresentante del Tesoro).

Il senatore RAVASIO illustra l'emendamento 2.3, in base al quale i membri attuali del consiglio e dell'organo di controllo restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Con il parere favorevole del Ministro, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Su suggerimento del ministro BARUCCI il senatore RAVASIO riformula l'emendamento 2.3, nel senso di chiarire che la permanenza in carica degli attuali membri è disciplinata, quanto alle modalità e alla scadenza, dal nuovo statuto. Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed approvato, come riformulato, con il voto contrario del senatore GAROFALO, secondo il quale sarebbe stato comunque opportuno fissare un termine di scadenza.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 2.4, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.5 del relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 3.1, che stabilisce per i presidenti e vice presidenti il requisito di una competenza coerente con le specifiche finalità dell'ente. Su suggerimento del ministro BARUCCI riformula poi l'emendamento, precisando che tale competenza deve essere particolare e comprovata.

L'emendamento è quindi posto ai voti ed approvato, favorevoli il relatore ed il Governo, nel testo così riformulato.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore, dopo aver ritirato l'emendamento 4.1, illustra l'emendamento 4.2, sostitutivo del comma 2, volto a disciplinare con un procedimento più snello l'individuazione dei soggetti designanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché a fornire una disciplina particolare per gli enti conferenti che controllano enti creditizi detentori al 31 dicembre 1992 di una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi della clientela.

Dopo che il ministro BARUCCI si è detto contrario alla fissazione di parametri rigidi, l'emendamento viene riformulato dal relatore, specificando che la quota di mercato viene individuata con il Ministro del tesoro d'intesa con la Banca d'Italia, avuto riguardo a parametri indicativi della presenza dell'ente a livello sia nazionale che provinciale.

Il senatore FAVILLA trasforma in subemendamento (4.2 nuova formulazione/1) l'emendamento 4.4, volto ad eliminare il vincolo per cui l'individuazione dei soggetti designanti di cui al secondo periodo dell'emendamento 4.2 debba essere effettuata solo nell'ambito di enti di rilievo nazionale.

Con il parere contrario del relatore e dopo che il Ministro si è rimesso alla Commissione, tale subemendamento è posto ai voti e respinto.

È invece posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.2, nella nuova formulazione del proponente, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 4.3, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.5, favorevoli il relatore ed il Governo.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 5.1, che sostituisce il secondo periodo del comma 1, al fine di prevedere la necessaria gradualità nell'adeguamento dell'assemblea; illustra altresì l'emendamento 5.2, volto a ripristinare il testo originario del comma 2, con l'ulteriore previsione che i soci possano essere confermati una sola volta; ciò al fine di evitare che la facoltà di cooptazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 possa di fatto non essere esercitata per alcuni anni.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre il ministro BARUCCI dichiara di comprendere lo spirito dell'emendamento, pur suggerendo di individuare una formulazione che persegua lo scopo del proponente rendendo però possibile nel contempo l'applicazione tempestiva delle nuove norme.

Il senatore GAROFALO si dichiara contrario all'emendamento.

Il senatore FAVILLA, precisato che scopo dell'emendamento non è quello di ostacolare il rinnovo dell'assemblea, fa presente che il principio di gradualità rappresenta per lui un punto molto importante.

Il Presidente sospende la seduta, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 15,30).

Il senatore FAVILLA dichiara che, dopo una più attenta riflessione e uno scambio di opinioni con il Ministro del tesoro, intende ritirare gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati, senza modifiche, gli articoli 5 e 6.

Il relatore SCHEDA illustra poi l'emendamento 6.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, con il quale si intende introdurre una serie di incompatibilità tra le cariche di consigliere o amministratore di enti locali territoriali o di regioni e le cariche di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società per azioni conferitaria; fa presente, a tale proposito, che l'emendamento recepisce un'altra delle condizioni poste dalla 1^a Commissione nel proprio parere, condizione che tuttavia sembra esulare dalla competenza della citata Commissione consultata in quanto, fra l'altro, il disegno di legge in esame disciplina gli enti conferenti e non le società per azioni bancarie conferitarie.

L'emendamento 6.0.1, posto ai voti, è poi approvato.

Il senatore FAVILLA dichiara di ritirare l'emendamento 6.0.2.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati, senza modifiche, gli articoli 7 ed 8.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore RAVASIO il quale, in primo luogo, ringrazia il Ministro del tesoro ed insieme il relatore SCHEDA per la competenza, l'intelligenza e la capacità di mediazione che hanno dimostrato nell'esame del provvedimento; analoghi ringraziamenti rivolge agli altri commissari di tutti i Gruppi politici che, rinunciando ciascuno a parte delle proprie posizioni, hanno favorito l'approvazione di un provvedimento tanto importante.

L'oratore continua sottolineando come la rinuncia, da parte del Governo, alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle casse di

risparmio vada nella direzione di un sostanziale accoglimento del *referendum* proposto in materia. In particolare, si è riusciti ad individuare criteri uniformi per la composizione delle compagini societarie sia delle associazioni che delle fondazioni, assicurando il rispetto sostanziale delle peculiarità delle singole casse di risparmio, assegnando agli statuti la definizione puntuale delle rappresentanze degli organi societari; altrettanto importante sembra l'individuazione di criteri di gradualità per adeguare gli statuti alle nuove norme, soprattutto per quanto concerne le assemblee dei soci ed i consigli di amministrazione. Per tali motivi egli preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento.

Posto ai voti, è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866) (Nuovo testo)

Art. 1.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè da organizzazioni nazionali di rappresentanza degli enti conferenti».

1.1

RAVASIO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e comunque non superiori al 50 per cento».

1.2

FAVILLA

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «e possono essere confermati per una sola volta».

1.3

FAVILLA

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui gli enti conferenti abbiano optato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'integrazione del consiglio di amministrazione, i compensi sono determinati dal medesimo consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo».

2.1

SCHEDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Almeno un membro del consiglio di amministrazione è nominato tra i soggetti designati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), e almeno un membro tra i soggetti designati ai sensi della lettera b) della medesima disposizione».

2.2

SCHEDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo restano comunque in carica con le modalità e le scadenze previste dal nuovo statuto».

2.3

RAVASIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo scadono dalle rispettive cariche con il compimento del terzo anno di mandato».

2.4

SCHEDA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per l'espletamento di compiti di studio e di monitoraggio delle attività degli enti stessi. Restano ferme le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356».

2.5

SCHEDA

Art. 3.

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Agli stessi è richiesta una particolare e comprovata competenza coerente con le specifiche finalità dell'ente».

3.1

FAVILLA

Art. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I soggetti designanti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera a), ai quali lo statuto attribuisce la designazione di più componenti procedono alle scelte con voto limitato.».

4.1

SCHEDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti designanti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), sono individuati dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente conferente, previo concerto con il Comune ove ha sede l'ente conferente. Per gli enti conferenti che controllano enti creditizi detentori al 31 dicembre 1992 di una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi della clientela e per gli enti le cui società bancarie conferitarie sono state interessate da processi di concentrazione, i soggetti designanti sono individuati tra enti di rilievo nazionale, previo concerto con il Ministero del tesoro».

4.2

SCHEDA

All'emendamento 4.2 (nuova formulazione), all'ultimo periodo, dopo la parola: «individuati» inserire l'altra: «anche».

4.2 (Nuova formulazione)/1

FAVILLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti designanti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), sono individuati dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente conferente, previo concerto con il Comune ove ha sede l'ente conferente. Per gli enti conferenti che controllano enti creditizi detentori al 31 dicembre 1992 di una quota del mercato nazionale, individuata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base della quota del mercato nazionale e di quella dei singoli mercati provinciali, e per gli enti le cui società bancarie conferitarie sono state interessate da processi di concentrazione, i soggetti designanti sono individuati tra enti di rilievo nazionale, previo concerto con il Ministero del tesoro».

4.2 (Nuova formulazione)

SCHEDA

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ente cassa di risparmio di Firenze» con le altre: «gli enti casse di risparmio aderenti al gruppo delle casse di risparmio toscane».

4.3

RAVASIO

Al comma 2, inserire all'ultimo periodo, dopo la parola: «individuati», la parola: «anche».

4.4

FAVILLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo rende esecutivo a decorrere dal mese successivo. Nel caso in cui debba formulare rilievi, invita ad adeguare gli statuti alla legge, assegnando un congruo termine a provvedere».

4.5

FAVILLA

Art. 5.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'adeguamento ha luogo con gradualità e sarà consentito, nei sei anni successivi alla data di esecutività delle modifiche statutarie, di superare il numero massimo di componenti previsto dallo statuto, allo scopo di dare attuazione alle nomine previste dall'articolo 1. L'ingresso annuale di nuovi soci previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) deve essere pari ad un terzo».

5.1

FAVILLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soci nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, perdono tale qualità dopo dieci anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o di controllo eventualmente ricoperte presso i medesimi enti e possono essere confermati una sola volta».

5.2

FAVILLA

*Al comma 3, dopo le parole: «diviene operante» inserire le seguenti:
«salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo».*

5.3

FAVILLA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Società conferitaria: incompatibilità)

6-bis. Le cariche di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della società per azioni conferitaria risultante dalle operazioni di ristrutturazione effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono incompatibili con le cariche di consigliere o amministratore di enti locali territoriali o di regioni».

6.0.1

SCHEDA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme transitorie per gli attuali amministratori)

1. I presidenti, i vice-presidenti e i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato loro conferito».

6.0.2

FAVILLA

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 12 MARZO 1993

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo.**La seduta inizia alle ore 9,20.***SUL RIASSUNTO DEI LAVORI**(R 032 0 00, C 07^a, 0003)

La senatrice ALBERICI rileva che nel riassunto dei lavori della Commissione del 2 marzo 1993 è stata erroneamente riportata una propria valutazione sfavorevole nei confronti dell'orario a tempo pieno. Il suo orientamento - ella precisa - è invece opposto, come si rileva anche dagli emendamenti allo schema di risoluzione.

CONFLITTO DI COMPETENZA IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE N. 502(R 034 0 05, C 07^a, 0002)

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ha richiesto al Presidente del Senato che il disegno di legge n. 502 (recante modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54) già assegnato alla 9^a Commissione in sede referente, sia invece assegnato alla 7^a Commissione o all'esame congiunto delle Commissioni 7^a e 13^a.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 050 0 02, C 07^a, 0002)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto di accantonare l'emendamento 20 per esaminarlo congiuntamente con l'emendamento 32, con

successive votazioni sono respinti gli emendamenti 21, 22, 6 e 35 e, favorevole il RELATORE, sono approvati gli emendamenti 23 e 24.

Il senatore MANZINI propone quindi la soppressione del punto 5) dello schema di risoluzione (emendamento 41), che posto in votazione, è approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 25 e 36.

Con successive votazioni, è poi respinto l'emendamento 26 e, favorevole il RELATORE, è approvato l'emendamento 27.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere contrario sull'emendamento 39 del senatore Zoso (sull'insegnamento delle lingue straniere), le senatrici ALBERICI e ZILLI dichiarano il proprio voto contrario e l'emendamento, posto in votazione, è respinto.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole all'emendamento 16, la senatrice ALBERICI chiede che venga accantonato per esaminarlo in relazione al punto 1) dello schema di risoluzione.

La Commissione conviene.

Sull'emendamento 37 il senatore BISCARDI sottolinea l'esigenza di tutelare le aree del paese più sfavorite da un punto di vista territoriale.

Sulla questione si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il PRESIDENTE (per il quale esso implica una modifica di legge che non può essere esaminata in questa sede), il senatore BISCARDI (che insiste sull'opportunità di dare una chiara indicazione al Ministro in materia) e il MINISTRO (che condivide la tesi del Presidente).

Dopo che il senatore BISCARDI ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge *ad hoc*, l'emendamento 37 viene posto in votazione e respinto.

Il senatore RICEVUTO propone una modifica alla lettera *b*) del punto 1) dello schema di risoluzione, sull'utilizzo della convenzione tra Ministero della pubblica istruzione e RAI (emendamento 42).

Il MINISTRO a questo proposito informa che si è recentemente svolta una conferenza di studi per approfondire i risultati della suddetta convenzione; inoltre, in sede di approvazione del piano nazionale per l'aggiornamento dei docenti, è stato deciso un taglio del 30 per cento delle risorse che inevitabilmente riguarderà anche la convenzione. Il Ministero ha poi richiesto espressamente alla RAI che i programmi di aggiornamento siano prodotti direttamente dall'azienda con proprio personale e non in appalto.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 42.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha accolto la proposta del PRESIDENTE di modificare l'emendamento 28, questo, posto in votazione, è approvato nel testo modificato.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 29 e 30 (con il parere favorevole del RELATORE) ed è respinto l'emendamento 31 (con il parere contrario del RELATORE).

La senatrice ALBERICI, dopo aver accolto una proposta di modifica del PRESIDENTE dell'emendamento 32, ritira l'emendamento 20 precedentemente accantonato.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 32 (come modificato) e 33 (con una modifica proposta dal PRESIDENTE). Con il contrario avviso del RELATORE, poi, sono respinti l'emendamento 38 e l'emendamento 40 (del senatore Zoso sull'insegnamento delle lingue straniere).

Riprende quindi l'esame dell'emendamento 16, precedentemente accantonato. Dopo che il PRESIDENTE, relatore, si è dichiarato favorevole ad inserirlo al punto 1) dello schema di risoluzione, esso è approvato con il voto contrario del senatore MANZINI.

Il PRESIDENTE solleva alcune questioni relative al coordinamento del testo.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori BISCARDI, ALBERICI, MANZINI, ZOSO e ZILLI.

La Commissione, infine, tenuto conto dei concomitanti impegni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Sopprimere il numero 5.

41

MANZINI

Al numero 7, aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Rimane poi aperto il problema di quale lingua insegnare. La scelta multilingue finora perseguita dal Ministero si risolve in un'offerta del tutto casuale, che dipende dalle competenze dei docenti, dalla loro disponibilità e non da un disegno politico-amministrativo motivato. Il graduale inserimento della lingua straniera nella scuola è invece un'occasione storica che ha il nostro Paese per avviare un grande programma di apprendimento di massa di una lingua veicolare».

39

Zoso

Al numero I), lettera b), sostituire le parole «a tal fine» con la parola «anche» e la frase «pienamente anche la convenzione molto opportunamente» con la seguente «in modo più adeguato a tal fine la convenzione».

42

RICEVUTO

Dopo il numero III), aggiungere il seguente:

«IV) a decidere tutte le misure amministrative che consentano l'avvio di un progetto di insegnamento della lingua inglese, come lingua "normale", con l'eccezione delle zone in cui un diffuso bilinguismo in atto renda necessarie scelte diverse».

40

Zoso

IGIENE E SANITÀ (12ª)

VENERDÌ 12 MARZO 1993

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI*La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PERINA fa presente che la Commissione bilancio ha dato un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento, mentre ha ritenuto di non avere nulla da obiettare sugli emendamenti 1.1. e 5.1. Si dichiara contrario agli emendamenti 1.1 e 5.1.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, risulta respinto, dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore CONDORELLI, a nome del Gruppo DC e del senatore Raffaele RUSSO a nome del Gruppo PSI, i quali evidenziano la necessità di approvare il testo senza modifiche, ad evitarne un'ulteriore reiterazione.

L'emendamento 5.1 risulta parimenti respinto.

Con l'astensione del Gruppo del PDS la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 7, sostituire le parole: «al termine dell'esercizio» con le altre: «al termine degli esercizi 1990 e» e sostituire la parola: «successivo» con l'altra: «1993»

1.1

BRESCIA, SPOSETTI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi assistenziali)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono a trasferire ai comuni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 del presente articolo, precedentemente esercitate dalle province. I relativi provvedimenti dovranno prevedere il trasferimento: a) del personale addetto ai servizi assistenziali, compreso quello amministrativo e dei servizi generali, in servizio presso le province alla data del 31 dicembre 1992; b) delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi; c) delle risorse e dei finanziamenti necessari. Contestualmente le regioni devono definire le funzioni di promozione e di coordinamento delle province ed assicurare le condizioni per il loro esercizio. Le regioni devono altresì definire quali funzioni, tra quelle già svolte dalle province, dovranno essere gestite su base intercomunale.

2. Fino al trasferimento di cui al comma 1, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modifica-

zioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

3. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993.

5.1

BRESCIA, DANIELE GALDI, BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA